

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ALESSANDRIA**

Estratto del verbale della seduta consiliare del
30 Maggio 2019



...OMISSIS...

Il Consiglio dell'Ordine

- visto il parere reso dal CNF in data 12 luglio 2017 n. 55, ritiene che nel percorso formativo del praticante debba rientrare anche la partecipazione al procedimento di mediazione ed, in genere, a tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione, al fine sia di acquisire una specifica conoscenza dei vari istituti che sottendono tali procedure, sia di apprendere le particolari modalità di comportamento che, anche sotto il profilo deontologico, caratterizzano la partecipazione dell'avvocato agli stessi.

DELIBERA

pertanto di riconoscere nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 70/2016, e per un numero massimo di sei, anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che negli stessi la mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione quindi del primo incontro), e che la sua presenza sia documentata dalla sottoscrizione dell'avvocato presso cui esercita la pratica o del mediatore stesso;

MANDA

al Segretario di provvedere agli incumbenti di rito.

Il Presidente

f.to Avv. P. PONZIO

Per estratto conforme

Alessandria, li' 30 Maggio 2019

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. S. RAGO

Il Consigliere Segretario
Avv.to SABRINA RAGO